

Sentenza n. 294 del 12 aprile 2005

Pubblica udienza del: 14 dicembre 2004

Presidente dott. Vincenzo Sammarco

Relatore dott. Giuseppe Daniele

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.603 del 2004 proposto dalla \*\*\*, corrente in Campobasso, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Palmiotti e Michele Coromano, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via San Martino n.23, presso l'avv. Nicola Sbano;

contro

l'AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE SAN SALVATORE” della REGIONE MARCHE, con sede in Pesaro, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Solazzi, elettivamente domiciliato in Ancona, al Viale della Vittoria n.7, presso l'avv. Carmine Stingone;

per l'annullamento

del provvedimento 15.4.2004 prot. n.196/ST, concernente diniego di accesso ad atti amministrativi, nonché per ottenere l'esibizione della documentazione richiesta.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera “Ospedale San Salvatore” di Pesaro;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 14 dicembre 2004, il Consigliere Giu-

seppe Daniele;

Uditi l'avv. Nicola Sbano, su delega degli avv.ti Palmiotti e Coromano, e l'avv. Giovanni Solazzi, per le parti rispettivamente rappresentate;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO

Con istanza di accesso in data 27.2.2004 la s.r.l. Edilsiderurgica Matese, quale impresa subappaltatrice ed esecutrice di lavori ed opere relativi all'ampliamento dell'Ospedale di Muraglia in Pesaro (aggiudicati, in forza di bando di gara pubblicato sul B.U.R. Marche n.45 dell'11.6.1998, alla s.p.a. Irti Lavori), chiedeva all'Azienda Ospedaliera "Ospedale San Salvatore" di Pesaro il rilascio di copia dei seguenti atti:

- contabilità relative ai S.A.L. approvati e regolarmente pagati in favore della s.p.a. Irti Lavori dal 24.10.2001;
- certificati di pagamento inerenti ai suddetti S.A.L. emessi dal 24 ottobre 2001;
- fatture ed altra documentazione fiscale emessi, in riferimento ai lavori relativi ai citati S.A.L., dalla s.p.a. Irti Lavori o da altre imprese e società che avessero partecipato, analogamente alla s.r.l. Edilsiderurgica Matese, alle opere e lavori di cui al menzionato bando di gara.

La motivazione dell'istanza di accesso consisteva nell'interesse ad acquisire la detta documentazione, al fine di poter tutelare i propri diritti, di credito ed altri, presso le competenti Autorità giudiziarie.

L'istanza non veniva accolta con provvedimento in data 15.4.2004 prot. n.196/ST, sul rilievo che – a seguito dell'intervenuto fallimento della s.p.a. Irti Lavori – gli atti richiesti erano da considerarsi propri della procedura fallimentare, onde non poteva ritenersi applicabile il disposto della L. n.241 del 1990, come

precisato dalla curatela; peraltro, ogni accesso agli atti del fallimento non poteva essere effettuato in assenza della preventiva autorizzazione del giudice delegato.

Il provvedimento è stato impugnato dalla s.r.l. Edilsiderurgica Matese, con atto notificato il 31.5.2004, depositato l'8.6.2004, che ne ha chiesto l'annullamento, deducendo i motivi di violazione e falsa applicazione degli artt.3, 22, 23, 24 e 25 della L. 7 agosto 1990, n.241, del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e della legge fallimentare, nonché per eccesso di potere sotto molteplici profili, in particolare per illogicità manifesta, sviamento della causa tipica ed erronea presupposizione dei fatti. Con il ricorso sono stati chiesti, inoltre, l'accertamento del diritto della s.r.l. Edilsiderurgica Matese ad ottenere l'esibizione della documentazione richiesta.

Costituitasi in giudizio l'Azienda Ospedaliera "Ospedale San Salvatore" di Pesaro, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sotto vari profili, deducendone nel merito la infondatezza, concludendo per la reiezione.

#### DIRITTO

1.- Rileva anzitutto il Collegio che, nelle more del presente giudizio, l'Azienda Ospedaliera "Ospedale San Salvatore" ha rilasciato alla \*\*\* parte della documentazione da questa richiesta con l'originaria istanza di accesso (è stata rilasciata copia del riepilogo degli ordinativi di pagamento emessi in favore della \*\*\* dal 2001); trattandosi, però, di evasione soltanto parziale dell'istanza di accesso, questo Tribunale non può prendere atto della cessazione della materia del contendere, e deve esaminare le questioni preliminari ed eventualmente il merito dell'impugnativa.

2.- Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, risultando fondate le eccezioni dell'Azienda resistente, volte ad evidenziarne la tardività, e

l'omessa notifica ad almeno un controinteressato.

2.1.- Sotto il primo profilo, osserva il Collegio che, in materia di accesso agli atti o ai documenti amministrativi, il termine per l'impugnativa avverso la determinazione non satisfattiva o elusiva dell'Amministrazione, ovvero avverso il silenzio-rifiuto, fissato in trenta giorni dall'art.25, comma 5, della L. 7 agosto 1990, n.241, ha natura perentoria (Cons.St., sez.V, 29 ottobre 2001, n.5636). Nella fattispecie, come si evince dalla documentazione in atti, il provvedimento di diniego dell'accesso è pervenuto alla \*\*\* in data 17.4.2004, mentre il presente ricorso è stato proposto con atto notificato il 31.5.2004, quando era già decorso il termine decadenziale sopra menzionato.

2.2.- Sotto il secondo profilo si deve evidenziare che, posto che la giurisdizione in materia di accesso non costituisce ipotesi di giurisdizione esclusiva, la mancata notificazione del ricorso giurisdizionale finalizzato ad ottenere l'accesso, al controinteressato titolare del diritto alla riservatezza suscettibile di lesione, comporta l'inammissibilità del ricorso (Cons.St., Ad.Plen., 24 giugno 1999, n.16). Nel caso in esame, il fallimento \*\*\* era indubbiamente titolare dell'interesse alla riservatezza dei documenti oggetto della richiesta di accesso, onde la sua mancata evocazione in giudizio comporta la decadenza dalla facoltà di ricorrere, con conseguente inammissibilità dell'impugnativa.

3.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.- Si ravvisano ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.”